



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 372 Reg. Del.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 28/07/2010

**Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI RIVERGARO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 28 FEBBRAIO 2009, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI, PARERE SISMICO E VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008.**

L'anno DUEMILADIECI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 09:30 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

<b>TRESPIDI MASSIMO</b>	<b>PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</b>	<b>Presente</b>
<b>PARMA MAURIZIO</b>	<b>VICE PRESIDENTE</b>	<b>Presente</b>
<b>ALLEGRI DAVIDE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BARBIERI PATRIZIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BURSI SERGIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>GALLINI PIERPAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PAPARO ANDREA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PASSONI PAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>POZZI FILIPPO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Partecipa il Segretario Generale FONTANA CARMELO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

\* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.



**Oggetto: Variante al Piano regolatore generale del Comune di Rivergaro, adottata con atto del Consiglio comunale n. 14 del 28 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000. Formulazione osservazioni, parere sismico e verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.**

## LA GIUNTA

### Premesso che:

- con nota del 05/10/2009 (n. 75376 di prot. prov.le del 09/10/2009) il Comune di Rivergaro ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, da parte del Consiglio comunale (atto n. 14 del 28/02/2009), di una variante al Piano regolatore generale (PRG), integrando successivamente la documentazione con note del 12/12/2009 (prot. Prov.le n. 90528 del 15/12/2009), del 28/12/2009 (prot. Prov.le n. 93759 del 29/12/2009), del 16/02/2010 (prot. Prov.le n. 12263 del 18/2/2010), del 18/03/2010 (prot. Prov.le n. 23475 del 23/3/2010);
- la variante in oggetto propone modifiche di limitata entità alla zonizzazione, riguardanti sia il settore residenziale che quello produttivo;

### Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del comune di Rivergaro è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto la Variante specifica di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;
- in questa sede, la Provincia è inoltre tenuta ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'incidenza della variante nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) contrassegnato con il codice IT4010016 denominato "Basso Trebbia", svolgendo un'istruttoria in merito;

**Atteso che** con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, con nota del 18/01/2010 prot. prov.le n. 2894, ha provveduto ad inviare il Rapporto preliminare di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA, all'Autorità d'Ambito di Piacenza, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

### Preso atto:

- dell'attestazione (in atti) resa in data 25/03/2009 dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Rivergaro in ordine alla comunicazione inviata alle Autorità militari relativamente all'adozione e al deposito della Variante;
- della certificazione, resa in data 28/02/2009 dal medesimo Responsabile, in merito all'insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla variante, di vincoli di trasferimento e consolidamento degli abitati;

- del parere (in atti) trasmesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza con nota del 01/03/2010 (prot. prov.le n. 19090 del 09/03/2010) che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS, esprimendo, in particolare, valutazioni in merito alle nuove previsioni insediative nell'area n. 25 della variante, in quanto in contrasto con gli obiettivi del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 1° agosto 1985, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Pillerone-Castello di Montechiaro sita nei Comuni di Travo e Rivergaro";
- del parere (in atti) trasmesso dall'Autorità d'Ambito di Piacenza con nota del 25/03/2010 (prot. prov.le n. 24671 del 25/03/2010) che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS;
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 25/03/2010 (prot. prov.le n. 25351 del 29/03/2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni relativamente alla prevenzione incidenti e alla necessità di escludere la presenza di attività che possano costituire pericolo, danno o molestia alle persone;
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 26/03/2010 (prot. prov.le n. 26453 del 01/04/2010) che, concordando con le valutazioni di ARPA, conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS, esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni relativamente alla prevenzione incidenti e alla necessità di escludere la presenza di attività che possano costituire pericolo, danno o molestia alle persone;
- del parere (in atti) trasmesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 03/06/2010 (prot. prov.le n. 44510 del 08/06/2010) che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS;

**Dato atto che** il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante in argomento scade il 07 agosto 2010, tenuto conto che l'ultimo dei pareri richiesti è pervenuto alla Provincia in data 8 giugno u.s.;

**Esaminata** la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica";

**Preso atto** che, come risulta nella predetta Relazione, in sede istruttoria è stato verificato che la suddetta documentazione inoltrata dal Comune è esaustiva anche rispetto ai contenuti tecnici prescrittivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

**Considerato che:**

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le osservazioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di non assoggettabilità della Variante al P.R.G. del Comune di Rivergaro alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- per quanto riguarda l'incidenza della variante nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) contrassegnato con il codice IT4010016, denominato "Basso Trebbia", l'istruttoria conclude con le valutazioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, che dovranno costituire nel loro complesso riferimento essenziale per il Comune in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza della variante sul SIC, il cui esito dovrà essere assunto all'interno del provvedimento comunale di approvazione della variante medesima;
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con le valutazioni e le prescrizioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" come modificata ed integrata, da ultimo, dalla L.R. n. 6/2009;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

**Viste:**

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

**Visti i** seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009, cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000, e recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010, in attesa di entrata in vigore;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;

- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

**Dato atto** del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Atteso**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della Relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

**Ritenuto** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Rivergaro per le successive determinazioni di competenza;

**\***

### **DELIBERA**

Per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, della Variante specifica al PRG del Comune di Rivergaro, adottata con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2010;
2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", una valutazione di non assoggettabilità della Variante in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne sostanziale e integrante;
3. di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000, le osservazioni alla Variante urbanistica adottata dal Comune Rivergaro con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2010, riportate nella sezione specifica dell'Allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
4. di formulare, in merito all'incidenza della variante nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) contrassegnato con il codice IT4010016, denominato "Basso Trebbia", le valutazioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, che dovranno costituire nel loro complesso riferimento essenziale per il Comune in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza di propria competenza;
5. di formulare, in merito al parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, le valutazioni e le prescrizioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
6. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale, e che la medesima variante è stata recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 ed è in attesa dell'entrata in vigore;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Rivergaro;
8. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Presidente**

**TRESPIDI MASSIMO**

**Il Segretario Generale**

**FONTANA CARMELO**

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)**

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale"*, valutati i contenuti del Rapporto Preliminare sulla base degli elementi di cui all'allegato I dello stesso Decreto legislativo, e

- tenuto conto dei contributi forniti da Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, ATO, ARPA, AUSL e Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- evidenziando che l'inserimento di nuove previsioni insediative nell'area 25, si pone in contrasto con gli obiettivi del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 1° agosto 1985, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Pillerone-Castello di Montechiaro sita nei Comuni di Travo e Rivergaro", che insiste sull'area stessa, finalizzato a ridurre la capacità edificatoria dell'area vincolata e non ad incrementare la possibilità di edificazione e che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza ha invitato il Comune a stralciare quanto previsto nella variante di piano relativamente all'area n.25;
- considerato che le altre modifiche proposte comportano limitati impatti sull'ambiente e sul territorio, in quanto:
  - le aree oggetto di previsione sono ubicate in contesti antropizzati e riguardano porzioni di territorio di limitata superficie;
  - le previsioni proposte, non comportano impatti significativi rispetto alle condizioni ambientali e territoriali del contesto;
  - le aree, ubicate in contesti antropizzati, non interessano "aree protette", "Siti di importanza comunitaria" (SIC) o "Zone a Protezione speciale" (ZPS) e in prossimità della stesse non si registra la presenza di alcun corridoio ecologico, ad eccezione:
    - ❖ dell'area 25 che ricade in zona D del "Parco Regionale fluviale del Trebbia" e delle aree 5, 20, 21, 22, 23 e 24 che ricadono nell'area contigua del Parco,
    - ❖ dell'area 5, limitrofa al SIC/ZPS IT4010016 Basso Trebbia per la quale non si ravvisano comunque incidenze negative significative sugli habitat e le specie d'interesse comunitario presenti nel sito;
  - sulle aree non sono presenti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004; per quelle interessate da beni paesaggistici sono stati valutati gli impatti che non sono risultati comunque significativi;

**si ritiene di escludere la variante parziale al PRG del Comune di Rivergaro, dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 come modificato dal D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4.**

La proposta di Variante in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti e delle prescrizioni definite all'interno del Rapporto Preliminare, dei pareri dei soggetti con competenze in materia

ambientale, sulla base dei quali è stata formulato il presente provvedimento di verifica e delle prescrizioni di seguito enunciate:

- si segnala la necessità che nelle zone circostanti le aree di variante a destinazione residenziale, comprese le zone agricole adiacenti, sia esclusa la presenza di attività insalubri di 1° classe di cui all'art.216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, e di quelle che per emissioni di polveri, gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, traffico indotto, ecc., possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone;
- ai fini della protezione dei residenti dal rumore, si ritiene necessario che alle aree di variante con destinazione residenziale venga attribuita la classe II°, e che, in corrispondenza dei nuovi edifici a destinazione residenziale, sia per la loro localizzazione che a seguito di opere protettive, venga garantito il conseguimento, in periodo diurno e notturno, e tenuto conto di tutte le sorgenti di rumore presenti e previste, dei valori di qualità indicati per le aree residenziali (classe II°) dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997; ciò con particolare riferimento alle varianti n.20, 21, 24 e 25 poste nelle vicinanze della strada statale n.45;
- relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) presenti e/o previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n°10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2  $\mu$ T di induzione magnetica; in particolare:
  - le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2  $\mu$ T di induzione magnetica dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportano la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito, nonché, ove necessario (es. aree verdi e zone gioco con possibile presenza di bambini) con adeguate recinzioni fisse;
  - ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e/o previste in corrispondenza o nelle zone circostanti le aree oggetto di Variante, dovrà essere prevista una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, tra cui devono essere ricompresi anche pertinenze, giardini e aree verdi, e zone gioco anche non attrezzate, sia private che pubbliche, che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2  $\mu$ T di induzione magnetica;
- in caso di eventuale presenza di impianti per telefonia mobile e/o per servizio radio televisivo (stazioni radio-base, ecc.), dovrà essere preventivamente verificato il rispetto dei valori limite di esposizione per la popolazione e dei valori di cautela per i luoghi con permanenza di persone non inferiori alle 4 h giornaliere di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. Ambiente n° 381/98; ciò anche, ove possibile, sulla base della documentazione e dei pareri tecnici e sanitari prodotti in fase di autorizzazione all'installazione dei suddetti impianti;
- in riferimento alla presenza di strutture cimiteriali, si rammentano il divieto di costruzione di nuovi edifici e le limitazioni agli interventi sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, di norma di ampiezza 200 m, stabilite dall'art.338 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934, come modificato dall'art.28 della Legge n°166/2002, e dalla L.R. n°19/2004; è comunque fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale, di ridurre opportunamente l'ampiezza di tali fasce di rispetto, ove necessario, nei casi e secondo le procedure previste dal combinato disposto dei suddetti provvedimenti legislativi;
- qualora le zone oggetto di variante risultino comprese nell'area di rispetto di opere di captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.94 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere rispettati i divieti di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al punto 4 del suddetto art.94; in ogni caso, gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito, si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili; inoltre le tubazioni delle reti di fognatura dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell'acquedotto poste nelle vicinanze;
- per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie degli edifici e degli impianti da realizzarsi nelle aree oggetto di Variante, si richiama il rispetto di quanto prescritto dalla

normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n°13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n°236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n°503 per edifici, spazi e servizi pubblici); inoltre, si ritiene necessario, fatti salvi eventuali impedimenti di natura tecnica, l'allaccio all'acquedotto comunale per l'approvvigionamento idropotabile, e alla fognatura comunale per lo smaltimento dei reflui; infine, si richiamano il principio dell'invarianza idraulica, le distanze da eventuali impianti di depurazione previste dall'All.4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977, nonché l'opportunità di prevedere specifiche opere di mitigazione e compensazione (protezioni antirumore, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, impianto di nuove essenze arboree, recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, ecc.);

- relativamente a viabilità, sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, si segnala la necessità di adottare per strade, svincoli e accessi, e per parcheggi pubblici e privati idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi; inoltre, relativamente a percorsi pedonali e piste ciclabili, si ritiene che debbano essere prioritariamente realizzati in sede propria, e comunque localizzati e dotati di tutte le soluzioni atte a garantire la migliore continuità e protezione dei percorsi stessi.

La variante parziale al PRG di Rivergaro potrà quindi seguire le procedure di cui all'art.41 comma 2 lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare sulla base del quale è stata emesso il presente provvedimento.

**PARERE IN MERITO ALLO STUDIO DI INCIDENZA****Valutazioni in merito all'incidenza della Variante al PRG (area n. 5) sul sito Natura 2000: SIC/ZPS IT4010016 Basso Trebbia**

Per l'area 5 essendo la più limitrofa al SIC/ZPS IT4010016 Basso Trebbia è stato prodotto uno studio d'incidenza.

Dall'esame dello studio d'incidenza è considerato che per l'area in oggetto si tratta di un cambio di destinazione d'uso da "comparto residenziale e per servizi pubblici di nuovo impianto" a zona destinata ad uso agricolo, non si ravvisano incidenze sul sito SIC/ZPS IT4010016 Basso Trebbia.

Pertanto in accordo con quanto espresso nello studio d'incidenza, si ritiene che la previsione esaminata, ubicata all'esterno del Sito Natura 2000, non comporta un'incidenza negativa significativa sugli habitat e le specie d'interesse comunitario presenti nei siti.

**OSSERVAZIONI (di cui al comma 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78 e succ. mod. ed int.)**

Premesso che la verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con la pianificazione provinciale, è stata effettuata rispetto al PTCP 2000 vigente e alla Variante al PTCP adottata, in quanto pur essendo la stessa di recente approvazione (atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010) non è ancora entrata in vigore, si osserva quanto segue.

- 1.** Considerato che precedentemente alla presente variante, sono state adottate ulteriori varianti parziali, alcune già approvate ed altre attualmente in itinere, il Comune deve assicurare il coordinamento e l'integrazione tecnica dei diversi strumenti, come prevede il comma 2 dell'art.15 della L.R.47/78. Inoltre visto che non sono pervenuti a Questa Amministrazione gli atti relativi all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di diverse varianti specifiche minori al PRG del Comune di Rivergaro ed i relativi elaborati aggiornati, risulta necessario che l'Amministrazione Comunale provveda alla trasmissione degli stessi ai sensi del comma 3 dell'art.15 della L.R.47/78 e succ. mod..
- 2.** Le aree 5, 20, 21, 22, 23 e 24 ricadono nell'area contigua del Parco, mentre l'area 25 ricade in zona D del Parco. Ai sensi dell'art. 6 comma 6 della LR 19/2009 "Istituzione del Parco Regionale fluviale del Trebbia", in attesa del Piano territoriale del Parco, nelle zone D e nell'Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati. Il Comune di Rivergaro in sede di approvazione della presente variante, per le **aree 5, 20, 21, 22, 23, 24 e 25** dovrà tenere conto delle norme di salvaguardia di cui all'art. 6 della LR 19/2009.
- 3.** La variante in esame presenta problemi di conformità con le disposizioni legislative regionali, non garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, lettera c) dell'art.15 della L.R. 47/78, come sostituito dall'art.12 della L.R. 6/95, in quanto le Varianti relative alle **aree 1 e 21**, essendo interessate da zone boscate di cui all'art.11 delle Norme del PTCP vigente e all'art.8 del PTCP 2007 adottato, non garantiscono il rispetto della condizione di cui al punto 2) del suddetto articolo 15 comma 4 lettera c).
- 4.** Nella Relazione di Variante non è presente la verifica della dotazione degli standard; risulta pertanto necessario effettuare la verifica della dotazione degli standard ai sensi dell'art.46 comma 1 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int. e ai sensi dell'art.60 comma 1 del P.T.C.P. vigente, relativamente alle modifiche proposte con la presente variante, considerando la capacità insediativa teorica calcolata ai sensi dell'art.13 comma 6 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int. e dell'art.57 delle NTA del P.T.C.P., tenendo anche conto delle modifiche apportate con la Variante n°6 (decremento "Aree di potenziamento dei servizi").
- 5. Area 1:**
  - L'area oggetto di Variante ricade in una frana complessa, in stato quiescente, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali

(Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 delle Norme). Uno studio del rischio effettuato dal Comune nell'ambito di una precedente Variante individua per l'area in oggetto un livello F2 - fattibilità con minime limitazioni - e gli approfondimenti compiuti a supporto della presente Variante si concludono in termini favorevoli. La trasformazione proposta può dunque ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, pur nei limiti di quanto ammesso nella frana quiescente in base alla classe di rischio specificamente individuata dal Comune e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia inoltre che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme, mentre nel PTA l'area ricade nel Settore C) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- La previsione ricade in parte in "area forestale" così come definita nel P.T.C.P. 2007 adottato e riconfermata dal Piano approvato, presentando pertanto problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.8 del Piano provinciale.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale- n°6".
- La nuova previsione è interessata da foreste e boschi, ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.

## **6. Area 2:**

- La documentazione geologica di supporto alla Variante, pur non rappresentando in modo organico e coerente l'interpretazione dei rilievi effettuati e la definizione conclusiva del modello geologico di riferimento, non evidenzia comunque problematiche tali da precludere la trasformazione in oggetto, per la cui attuazione si raccomanda comunque di verificare le condizioni necessarie per ridurre al minimo gli impatti generati dagli interventi previsti, anche tenendo conto del fatto che si è definito possibile il rischio di liquefazione e che il fattore di amplificazione indicato, applicato al valore di PGA attribuito al territorio comunale, porta a livelli di pericolosità associabili a quelli attesi nelle Zone sismiche 2 (il Comune rientra in Zona 3). Si evidenzia inoltre che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP

2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- Ai sensi dell'art.16 delle NTA del Piano Provinciale per la localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (P.L.E.R.T.), approvato con atto C.P. 21.07.2008 n. 72, la nuova previsione relativa all'area 2, ricadendo in prossimità di un impianto per l'emittenza radio e televisiva ubicato a Le Piane (sito temporaneo da delocalizzare), presenta problemi di compatibilità con le disposizioni della L.R.30/2000 art.4 comma 3 e succ. mod. ed int.. Si subordini pertanto l'attuazione della previsione alla delocalizzazione del sito.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale- n°6".
- La nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del Rio Vergaro ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.
- La previsione in oggetto è interessata dalla fascia di rispetto di una linea elettrica MT 15 KV cavo interrato esistente; in sede di attuazione di eventuali interventi previsti nell'area, risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 e ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla L.R.30/2000 e succ. mod ed int. e alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico").

## **7. Area 3:**

- L'area oggetto di Variante ricade in una frana complessa, in stato quiescente, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 delle Norme). Uno studio del rischio effettuato dal Comune nell'ambito di una precedente Variante individua per l'area in oggetto un livello F2 - fattibilità con minime limitazioni e gli approfondimenti compiuti a supporto della presente Variante si concludono in termini favorevoli. La trasformazione proposta può dunque ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, pur nei limiti di quanto ammesso nella frana quiescente in base alla classe di rischio specificamente individuata dal Comune e

fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia inoltre che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme, mentre nel PTA l'area ricade nel Settore C) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- In fase attuativa di eventuali interventi nell'area oggetto di variante, il Comune al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti in confine, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 Modalità di intervento e di tutela del P.T.C.P. 2000 vigente.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale- n°6".

#### **8. Area 4:**

- L'area oggetto di Variante ricade in corrispondenza di un deposito di versante, individuato nella pianificazione sovraordinata e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 commi 8 e art. 33 delle Norme), ma il Comune ha già recepito nel PRG una disciplina specifica per tali elementi di dissesto potenziale, dunque, a fronte dell'esito positivo delle verifiche a supporto della presente Variante, la trasformazione proposta può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di

rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” comma 1, indicati nell’allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l’”Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale- n°6”.

- La nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del Rio Vergaro ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

#### **9. Area 5:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto, in caso di nuove edificazioni rurali, delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto e delle limitazioni previste dalla pianificazione sovraordinata per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche (Zone di protezione delle acque sotterranee - Settore A di ricarica degli acquiferi - e Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, individuate rispettivamente nella Tav. A5 e nella Tav. A1 del PTCP 2010, secondo la disciplina di cui all’art. 35 comma 5 e all’art. 36-bis delle Norme). Si tenga presente che, fino all’entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In fase attuativa di eventuali interventi nell’area agricola proposta, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all’art.40 “Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela” comma 2, indicati nell’allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all’art.54 “Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” comma 1, indicati nell’allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l’”Unità di paesaggio fluviale - n°5”.

#### **10. Area 6:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l’area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore A di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all’entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell’area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all’art.40 “Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela” comma 2, indicati nell’allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all’art.54 “Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di

rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio fluviale - n°5".

- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

#### **11. Area 7:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In fase attuativa di eventuali interventi nell'area oggetto di variante, il Comune al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti in confine, individuati nel PTCP 2007 adottato e riconfermati nel Piano approvato, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 "Assetto vegetazionale" del P.T.C.P. 2007.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale- n°6".

#### **12. Area 8:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale- n°6".
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

### 13. Area 9:

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale- n°6".
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

### 14. Area 10:

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con particolare attenzione al sistema di smaltimento dei reflui, anche in

considerazione delle criticità evidenziate nel parere ATO. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- In fase attuativa di eventuali interventi nell'area oggetto di variante, il Comune al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti in confine, individuati nel PTCP 2007 adottato e confermati dal Piano approvato, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 "Assetto vegetazionale" del Piano provinciale.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra-regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale- n°6".
- La nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del Rio Cò ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.
- La previsione in oggetto è interessata da una linea elettrica MT 15 KV cavo interrato esistente; in sede di attuazione di eventuali interventi previsti nell'area, risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 e ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla L.R.30/2000 e succ. mod ed int. e alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'").
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.
- Considerato che la nuova previsione a carattere residenziale è ubicata in adiacenza ad insediamenti produttivi, si segnala quale utile soluzione la creazione di una barriera verde in corrispondenza delle aree direttamente prospicienti a tali zone produttive.

#### **15. Area 11:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni

vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale- n°6".
- La nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del Rio Cassa ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.

#### **16. Area 12:**

- L'area oggetto di Variante ricade in corrispondenza di una conoide torrentizia, individuata nella pianificazione sovraordinata e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 commi 8 e art. 33 delle Norme), ma il Comune ha già recepito nel PRG una disciplina specifica per tali elementi di dissesto potenziale, dunque, a fronte dell'esito positivo delle verifiche a supporto della presente Variante, la trasformazione proposta può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore A di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con particolare attenzione al sistema di smaltimento dei reflui, anche in considerazione delle criticità evidenziate nel parere ATO. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle "Zone interessate da bonifiche storiche di pianura" di cui all'art.28 del P.T.C.P. 2000 vigente e all'art.26 del PTCP 2007.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina - n°2".

- La nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del Rio Cassa ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.

### **17. Area 13:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore A di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si segnala inoltre la prossimità dell'area ad un canale consortile, ciò che richiede un coinvolgimento dell'Ente gestore per l'accertamento delle relative distanze di rispetto. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle "Zone interessate da bonifiche storiche di pianura" di cui all'art.28 del P.T.C.P. 2000 vigente e all'art.26 del PTCP 2007.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra-regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina - n°2".
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

### **18. Area 14:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore A di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle "Zone interessate da bonifiche storiche di pianura" di cui all'art.28 del P.T.C.P. 2000 vigente e all'art.26 del PTCP 2007.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina - n°2".
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.
- La variante prevede la riclassificazione di una zona di vecchia formazione (art.29 punto 2) come zona residenziale estensiva. Considerato che le zone di vecchia formazione, sono zone di prevalente origine rurale per le quali il PRG prevede interventi di recupero a fini extragricoli tramite interventi conservativi, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione, di ampliamento del 20% del Volume totale preesistente, salvaguardando comunque le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendendo alla tutela degli spazi liberi e dei beni testimoniali in essi presenti, si verifichi la compatibilità della previsione con le caratteristiche di tali zone di importanza testimoniale. L'ammissibilità della previsione è pertanto subordinata alla dimostrazione dell'insussistenza delle caratteristiche della zonizzazione di cui al suddetto art.29 delle Norme di Piano.

#### **19. Area 15:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto, in caso di nuove edificazioni rurali, delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto e delle limitazioni previste dalla pianificazione sovraordinata per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche (Zone di protezione delle acque sotterranee - Settore A di ricarica degli acquiferi - e Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, individuate rispettivamente nella Tav. A5 e nella Tav. A1 del PTCP 2010, secondo la disciplina di cui all'art. 35 comma 5 e all'art. 36-bis delle Norme). Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In fase attuativa di eventuali interventi nella zona agricola proposta, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle "Zone interessate da bonifiche storiche di pianura" di cui all'art.28 del P.T.C.P. 2000 vigente e all'art.26 del PTCP 2007.

- In fase attuativa di eventuali interventi previsti nell'area agricola proposta, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina - n°2".
- La nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del Colatore Rifiutino o Stradazza ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione di eventuali interventi, risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.

## 20. Area 16:

- La trasformazione proposta in Variante presenta alcune criticità fortemente limitanti per l'eventuale sua attuazione. In primo luogo si segnala che l'area risulta compresa tra due rii (Rio Trebbiola e Rio Niviano), la cui stretta vicinanza influisce negativamente, sia in termini di potenziali effetti erosivi e alluvionali sia per eventuali connessioni con la falda freatica, e comunque impone l'obbligo di mantenersi alle distanze di rispetto fissate a garanzia dell'efficienza idraulica dei canali (ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del R.D. n. 368/1904, come richiamati dal PTCP 2010, art. 10 comma 12 delle Norme). Si evidenzia inoltre che l'area, non servita da pubblica fognatura (come da parere ATO), ricade nelle aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, assoggettate ai limiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006. Peraltro, la stessa area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore A di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme). Per quanto sopra, pur a fronte dell'esito positivo delle verifiche geologiche a supporto della Variante, si ritiene di sconsigliare l'approvazione della trasformazione in oggetto oppure, in alternativa, di approntare ogni cautela per ridurre gli impatti negativi, a partire dalle prescrizioni indicate nella documentazione geologica di supporto, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina - n°2".
- La nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del T. Rifiuto o Rio Trebbiola ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle

disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.

- La previsione in oggetto è interessata dalla fascia di rispetto di una linea elettrica MT 15 KV aerea esistente; in sede di attuazione di eventuali interventi previsti nell'area, risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 e ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla L.R.30/2000 e succ. mod ed int. e alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico").
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

### **21. Area 17:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore A di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si segnala inoltre la prossimità dell'area ad un canale consortile, ciò che richiede un coinvolgimento dell'Ente gestore per l'accertamento delle relative distanze di rispetto. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle "Zone interessate da bonifiche storiche di pianura" di cui all'art.28 del P.T.C.P. 2000 vigente e all'art.26 del PTCP 2007.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina - n°2".
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

### **22. Area 18:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti

geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 – Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina – n°2".
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

### **23. Area 19:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 – Settore B di ricarica degli acquiferi - art. 35 comma 5 delle Norme) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 - art. 36-bis delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale– n°6".
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

**24. Area 20:**

- L'area oggetto di Variante ricade in una frana complessa, in parte in stato quiescente e in parte attiva, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 commi 6 e 7 e art. 33 delle Norme). Nella porzione quiescente, lo studio del rischio effettuato dal Comune individua un livello F2 - fattibilità con minime limitazioni - in corrispondenza della prevista destinazione residenziale e un livello F4/F5 - fattibilità con consistenti/gravi limitazioni - in corrispondenza della destinazione a verde privato. Dall'esame dei dati a supporto, si ritiene che le valutazioni di stabilità dell'area franosa avrebbero dovuto essere maggiormente approfondite (ad esempio con una prova geofisica mirata) e prudenziali (considerando soprattutto l'area di possibile influenza delle porzioni attive, ma anche gli effetti di amplificazione topografica creati al contorno dei tratti a maggiore acclività) e comunque ampliate tenendo conto dell'estensione complessiva dei terreni franosi. Un'ulteriore analisi avrebbe dovuto riguardare l'influenza del Trebbia, in termini erosivi e di esondazione. L'area si caratterizza inoltre per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche, oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, a cui si aggiungono le criticità segnalate da ATO in merito all'assenza in loco della pubblica fognatura. Resta poi da considerarsi inopportuna l'apertura di nuovi fronti edificati in aree franose, ancor più se in prossimità di fenomeni attivi (art. A-2 della L. n. 20/2000). Per quanto sopra, si ritiene che la trasformazione proposta non sia da ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- La previsione proposta, presenta problemi di compatibilità con il P.T.C.P. 2000 vigente e con il PTCP 2007, in particolare con le disposizioni dettate rispettivamente dall'art.18 e dall'art.15 - "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale", considerato anche che il Comune, ai fini dell'individuazione della suddetta previsione, non ha analizzato in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 11 dell'art.18 del P.T.C.P. 2000 vigente e il comma 12 dell'art.15 del PTCP 2007, motivando i requisiti specificatamente previsti.
- Considerato che la previsione è in adiacenza alla SS 45, individuata sia dal PTCP vigente che dal PTCP 2007, come "viabilità storica: percorso consolidato", in una eventuale fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.29 "Viabilità storica" delle NTA del P.T.C.P. vigente e all'art.27 "Viabilità storica" delle Norme del PTCP 2007.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra-regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio fluviale - n°5".
- La previsione in oggetto è interessata dalla fascia di rispetto di una linea elettrica MT 15 KV aerea esistente; in sede di attuazione di eventuali interventi previsti nell'area, risulta pertanto

necessario il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 e ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla L.R.30/2000 e succ. mod ed int. e alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico").

- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

## **25. Area 21:**

- L'area oggetto di Variante ricade in una frana complessa, in stato quiescente, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 delle Norme). Uno studio del rischio effettuato dal Comune nell'ambito di una precedente Variante assegna ad una piccola porzione a Nord-Est un livello F4 - fattibilità con consistenti limitazioni - ma il movimento franoso non risulta comunque studiato nel suo complesso e non approfondito in questa sede, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non risultando esaminata nemmeno l'influenza del Trebbia, in termini di erosione ed esondazione. Si consideri inoltre l'elevata vulnerabilità idrogeologica segnalata da tutele presenti nella pianificazione sovraordinata e in particolare dalla presenza della zona di rispetto di una captazione pubblica. Per quanto sopra, dovrebbe ritenersi comunque inibito ogni intervento di nuova costruzione e dovrebbe ritenersi parimenti inammissibile ogni trasformazione urbanistica che confermi la potenzialità edificatoria dell'area. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In fase attuativa di eventuali interventi nell'area oggetto di variante, il Comune al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti in confine, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 Modalità di intervento e di tutela del P.T.C.P. 2000 vigente.
- L'area oggetto di variante è interessata da una porzione di bosco, così come definita nel P.T.C.P. 2007, presentando problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.8 del Piano provinciale. L'area è comunque già classificata e ricompresa, come si evidenzia nella Relazione di Variante, in un piano di lottizzazione; l'attuazione della previsione per quanto riguarda la zona interessata dal bosco è quindi subordinata all'esistenza delle condizioni di cui al comma 13 dell'art.8.
- Considerato che la previsione è in adiacenza alla SS 45, individuata sia dal PTCP 2000 vigente che dal PTCP 2007, come "viabilità storica: percorso consolidato", in una eventuale fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.29 "Viabilità storica" delle NTA del P.T.C.P. vigente e all'art.27 "Viabilità storica" delle Norme del PTCP 2007.

- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio fluviale - n°5".
- La nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del T. Trebbia e da foreste e boschi, ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.
- La previsione in oggetto è interessata dalla fascia di rispetto di una linea elettrica MT 15 KV cavo interrato esistente; in sede di attuazione di eventuali interventi previsti nell'area, risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 e ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla L.R.30/2000 e succ. mod ed int. e alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico").

## 26. Area 22:

- L'area oggetto di Variante ricade in una frana complessa, in stato quiescente, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 delle Norme), ma tale fenomeno di dissesto non risulta indagato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto la trasformazione proposta non può ritenersi accoglibile, ciò che comunque pare in linea con le intenzioni degli interessati secondo quanto dichiarato dalla struttura tecnica competente (a fronte di specifica nota di rinuncia degli stessi). Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- La previsione proposta, presenta problemi di compatibilità con il P.T.C.P. vigente e con il PTCP 2007, in particolare con le disposizioni dettate rispettivamente dall'art.18 e dall'art.15 - "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale", considerato anche che il Comune, ai fini dell'individuazione della suddetta previsione, non ha analizzato in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 11 dell'art.18 del P.T.C.P. 2000 vigente e il comma 12 dell'art.15 del PTCP 2007, motivando i requisiti specificatamente previsti.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del

P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'Unità di paesaggio fluviale - n°5".

- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

## **27. Area 23:**

- L'area oggetto di Variante ricade in una frana complessa, in stato quiescente, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 delle Norme). Lo studio del rischio effettuato dal Comune presenta alcune carenze e incoerenze critiche ai fini della formazione di un giudizio univoco di compatibilità geologico-ambientale (per le quali si rinvia alla specifica valutazione dello studio del rischio). Anche dalla relazione geologica di dettaglio dell'area oggetto di Variante non emergono in modo organico l'interpretazione dei rilievi effettuati e la definizione conclusiva del modello geologico di riferimento. Peraltro, alcuni dei dati forniti a supporto non appaiono confortanti (spessori del corpo detritico non trascurabili, bassi valori del parametro VsH, fattore di amplificazione che, applicato al valore di PGA attribuito al territorio comunale, porta a livelli di pericolosità associabili a quelli attesi nelle Zone sismiche 2, pur essendo il Comune assegnato alla Zona 3). Si evidenzia inoltre che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche, oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati. Per quanto sopra, dovrebbe ritenersi comunque inibito ogni intervento di nuova costruzione e dovrebbe ritenersi parimenti inammissibile ogni trasformazione urbanistica che confermi la potenzialità edificatoria dell'area. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In fase attuativa di eventuali interventi nell'area oggetto di variante, il Comune al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 "Assetto vegetazionale" del P.T.C.P. 2007.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'Unità di paesaggio fluviale - n°5".
- La variante prevede la riclassificazione di una zona di vecchia formazione (art.29 punto 2) come zona residenziale estensiva. Considerato che le zone di vecchia formazione, sono zone di prevalente origine rurale per le quali il PRG prevede interventi di recupero a fini extragricoli tramite interventi conservativi, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione, di ampliamento del 20% del Volume totale preesistente, salvaguardando comunque le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendendo alla tutela degli spazi liberi e dei beni testimoniali in essi presenti, si verifichi la compatibilità della previsione con le caratteristiche di tali zone di

importanza testimoniale. L'ammissibilità della previsione è pertanto subordinata alla dimostrazione dell'insussistenza delle caratteristiche della zonizzazione di cui al suddetto art.29 delle Norme di Piano.

## **28. Area 24:**

- L'area oggetto di Variante ricade in una frana complessa, in stato quiescente, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 delle Norme). Lo studio del rischio effettuato dal Comune individua in corrispondenza dell'area un livello F3/F4 - fattibilità con consistenti/gravi limitazioni. Dall'esame dei dati a supporto e dello studio della frana quiescente, per la cui valutazione si rinvia alla sezione ad esso dedicata, e preso atto del giudizio favorevole del tecnico incaricato, si ritiene di poter considerare la trasformazione ammissibile, pur nei limiti di quanto ammesso nella frana quiescente in base alla classe di rischio specificamente individuata dal Comune e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia inoltre che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore C di ricarica degli acquiferi e rocce-magazzino - art. 35 commi 5 e 6 delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche in considerazione delle criticità evidenziate nel parere ATO. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio fluviale - n°5".

## **29. Area 25:**

- L'area oggetto di Variante ricade in corrispondenza di un deposito di versante, individuato nella pianificazione sovraordinata e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 commi 8 e art. 33 delle Norme), ma il Comune ha già recepito nel PRG una disciplina specifica per tali elementi di dissesto potenziale, dunque, a fronte dell'esito positivo delle verifiche a supporto, la trasformazione proposta può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta

inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore C di ricarica degli acquiferi e rocce magazzino - art. 35 commi 5 e 6 delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- La previsione proposta, presenta problemi di compatibilità con il P.T.C.P. 2000 vigente e con il PTCP 2007, in particolare con le disposizioni dettate rispettivamente dall'art.18 e dall'art.15 - "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale", considerato anche che il Comune, ai fini dell'individuazione della suddetta previsione, non ha analizzato in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 11 dell'art.18 del P.T.C.P. 2000 vigente e il comma 12 dell'art.15 del PTCP 2007, motivando i requisiti specificatamente previsti.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio fluviale - n°5".
- La nuova previsione ricadendo nell'ambito territoriale soggetto a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Pillerone e del Castello di Montechiaro sita nei comuni di Travo e Rivergaro" (decreto ministeriale 01/08/1985 - Galassini), ed essendo interessata dal vincolo ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 (ricade all'interno della fascia di tutela del T. Trebbia e nel Parco Regionale fluviale del Trebbia), come evidenziato nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, risulta in contrasto con gli obiettivi di detti vincoli finalizzati alla tutela e valorizzazione del paesaggio ed alla riduzione della possibilità edificatoria in tali luoghi.
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

### **30. Area 26:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto, ad integrazione delle quali si richiede di approntare ogni sistema utile a non sovraccaricare o saturare la coltre argilloso-limosa di copertura (es. fondazioni indirette, vespai drenanti all'intorno delle pareti interrato, regimazione del ruscellamento nei terreni circostanti, ecc.). Si evidenzia inoltre che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - Settore C di ricarica degli acquiferi e rocce magazzino - art. 35 comma 6 delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP

2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

- In fase attuativa di eventuali interventi nell'area oggetto di variante, il Comune al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti in confine, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art.11 Modalità di intervento e di tutela del P.T.C.P. 2000 vigente e di cui all'art.8 "Assetto vegetazionale" del P.T.C.P. 2007.
- La previsione proposta, presenta problemi di compatibilità con il P.T.C.P. 2000 vigente e con il PTCP 2007, in particolare con le disposizioni dettate rispettivamente dall'art.18 e dall'art.15 - "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale", considerato anche che il Comune, ai fini dell'individuazione della suddetta previsione, non ha analizzato in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 11 dell'art.18 del P.T.C.P. 2000 vigente e il comma 12 dell'art.15 del PTCP 2007, motivando i requisiti specificatamente previsti.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra-regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta collina - n°9".
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.
- In considerazione della modifica proposta relativamente all'area 26, risulta necessario restringere il perimetro del territorio urbanizzato in modo da escludere l'area riclassificata come agricola.

### **31. Area 27:**

- L'area oggetto di Variante ricade in corrispondenza di un deposito di versante, individuato nella pianificazione sovraordinata e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 commi 8 e art. 33 delle Norme), ciò che richiederebbe in primo luogo il recepimento nello strumento urbanistico di una disciplina specifica per tali elementi di dissesto potenziale (condizione già in essere per il Comune di Rivergaro) ma anche una specifica relazione geologica di supporto, ad esito favorevole, che tuttavia il Comune non ha trasmesso. L'area si caratterizza inoltre per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche, oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, a cui si aggiungono le criticità segnalate da ATO in merito alle scarse potenzialità residue della pubblica fognatura. Per quanto sopra, dovrebbe ritenersi comunque inibito ogni intervento di nuova costruzione e dovrebbe ritenersi inammissibile ogni trasformazione urbanistica che confermi la potenzialità edificatoria dell'area. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra-regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del

P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta collina - n°9".

- La variante prevede la riclassificazione di una zona di vecchia formazione (art.29 punto 2) come zona residenziale estensiva. Considerato che le zone di vecchia formazione, sono zone di prevalente origine rurale per le quali il PRG prevede interventi di recupero a fini extragricoli tramite interventi conservativi, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione, di ampliamento del 20% del Volume totale preesistente, salvaguardando comunque le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendendo alla tutela degli spazi liberi e dei beni testimoniali in essi presenti, si verifichi la compatibilità della previsione con le caratteristiche di tali zone di importanza testimoniale. L'ammissibilità della previsione è pertanto subordinata alla dimostrazione dell'insussistenza delle caratteristiche della zonizzazione di cui al suddetto art.29 delle Norme di Piano.

### **32. Area 28:**

- L'area oggetto di Variante ricade in una frana complessa, in stato quiescente, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 delle Norme). Uno studio del rischio effettuato dal Comune nell'ambito di una precedente Variante individua per l'area in oggetto un livello F2 - fattibilità con minime limitazioni - e gli approfondimenti compiuti a supporto della presente Variante si concludono in termini favorevoli. La trasformazione proposta può dunque ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, pur nei limiti di quanto ammesso nella frana quiescente in base alla classe di rischio specificamente individuata dal Comune e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto. Si evidenzia inoltre che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 - rocce-magazzino - art. 35 comma 6 delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con particolare attenzione al sistema di smaltimento dei reflui, anche in considerazione delle criticità evidenziate nel parere ATO. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infraregionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta collina - n°9".

- La nuova previsione è interessata dalla fascia di tutela del Rio Fontana Cavalla ai sensi del D.Lgs.42/2004 artt.142 e 146; in sede di attuazione risulta pertanto necessario il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Decreto Legislativo.
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

### **33. Area 29:**

- La trasformazione proposta in Variante può ritenersi compatibile con riferimento agli aspetti geologico-ambientali, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella documentazione geologica di supporto alla Variante in oggetto. Si evidenzia tuttavia che l'area si caratterizza per la significativa presenza/vulnerabilità di risorse idriche e, come tale, è oggetto di specifiche tutele nei piani sovraordinati, in particolare nel PTCP 2010, dove risulta inserita nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Tav. A5 – Settore C di ricarica degli acquiferi e rocce-magazzino - art. 35 comma 6 delle Norme), pertanto, in fase attuativa, si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con particolare attenzione al sistema di smaltimento dei reflui, anche in considerazione delle criticità evidenziate nel parere ATO. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato, occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.
- La previsione proposta, presenta problemi di compatibilità con il P.T.C.P. 2000 vigente e con il PTCP 2007, in particolare con le disposizioni dettate rispettivamente dall'art.18 e dall'art.15 - "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale", considerato anche che il Comune, ai fini dell'individuazione della suddetta previsione, non ha analizzato in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 11 dell'art.18 del P.T.C.P. 2000 vigente e il comma 12 dell'art.15 del PTCP 2007, motivando i requisiti specificatamente previsti.
- In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti nell'area oggetto di Variante, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.40 "Unità di paesaggio Infra regionali: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 2, indicati nell'allegato N4 delle NTA del P.T.C.P. vigente e di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. 2007 adottato (confermati nel Piano approvato), per l'"Unità di paesaggio dell'alta collina - n°9".
- La viabilità di accesso alla nuova area in previsione, dovrà essere individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione.

### **34. Sub-zonazione di un corpo di frana quiescente - Loc. Mulinasso-Fabbiano - Elaborato "Scheda di frana" – Tav. F (Studio frana quiescente in loc. Mulinasso-Fabbiano)**

Lo studio riguarda una frana complessa, in stato quiescente, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 delle Norme) ma risulta ristretto ad una limitata porzione dell'areale complessivo e manca una cartografia di sintesi che riporti tutti i livelli di rischio indicati nel testo (F3, F4 e F5). Considerate tuttavia le risultanze delle indagini acquisite e la valutazione favorevole del tecnico

incaricato, nonché la particolare collocazione dell'area a ridosso della probabile cresta di separazione tra due lingue di frana contigue, si ritiene in questo caso di poter accettare lo studio proposto, a condizione che la tavola contenente la classificazione del rischio, da assumersi come parte integrante del PRG, venga rielaborata come documento autonomo (e non come allegato alle relazioni descrittive, le quali costituiscono solo contenuto di supporto alla Variante) e venga completata con la classe F5 dichiarata nel testo, cogliendo l'occasione per ripetere la medesima operazione con riferimento a tutte le altre frane quiescenti studiate nell'ambito del PRG, in modo da produrre un fascicolo che agevoli la corretta consultazione del Piano. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

**35. Loc. Fabbiano - Analisi di microzonazione sismica locale dell'area** (Studio frana quiescente in loc. Fabbiano)

Lo studio riguarda una frana complessa, in stato quiescente, individuata nei piani sovraordinati e in particolare nel PTCP 2010 ai fini della prevenzione dei rischi naturali (Tav. A3 e Tav. A4 - art. 31 comma 7 e art. 33 delle Norme) ma presenta una classificazione del rischio in classe F3/F4 (fattibilità con modeste/consistenti limitaz.) di una ristretta porzione del corpo franoso, non redatta su base CTR e discrepante con l'allegata cartografia definita come "perimetrazione del dissesto", dove la suddetta porzione di frana viene definita "a stabilità precaria" e caratterizzata da "incipienti ed estesi movimenti franosi". Non risultano peraltro rappresentate in modo organico e coerente l'interpretazione dei rilievi effettuati e la definizione conclusiva del modello geologico di riferimento, elementi necessari per valutare la stabilità dell'area franosa nel suo complesso. Si rileva inoltre che il fattore di amplificazione indicato, applicato al valore di PGA attribuito al territorio comunale, porta a livelli di pericolosità associabili a quelli attesi nelle Zone sismiche 2 (il Comune rientra in Zona 3). Si evidenzia infine che l'area è anche oggetto di specifiche tutele riferite alle risorse idriche, ciò che denota una potenziale interferenza negativa anche rispetto a questa componente. Per quanto sopra, si ritiene che la classificazione del rischio non sia da ritenersi al momento condivisibile. Si tenga presente che, fino all'entrata in vigore del PTCP 2010 approvato (e, in parte, fino al rilascio dell'Intesa da parte dell'Autorità di Bacino del Po), occorre fare riferimento alla normativa degli strumenti vigenti o in salvaguardia.

**PARERE SISMICO (di cui all'art.5 della L.R.19/08)**

**Aree nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-24-25-26-28-29**

Parere sismico favorevole.

**Area n. 16-Studio frana quiescente in loc. Mulinasso-Fabbiano**

Parere sismico favorevole, alle condizioni indicate con riferimento alla verifica di compatibilità geologico-ambientale.

**Aree nn. 20-21-22-23-27-Studio frana quiescente in loc. Fabbiano**

Parere sismico sfavorevole.